

Legge regionale 23 dicembre 1968 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Contributi a Centri e Istituti di documentazione operanti nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 4

I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi annualmente, anche in un' unica soluzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

È fatto obbligo agli Enti beneficiari di cui ai precedenti articoli di fornire annualmente i programmi delle attività che intendono promuovere, nonché la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi regionali.

La misura dei contributi annuali sarà determinata in relazione ai suddetti programmi di attività ed ai relativi preventivi di spesa.